



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35/55 DEL 22.11.2022

Oggetto: **Protocollo d'Intesa del 28 luglio 2022 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-Covid19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo. Accordo regionale con la Federfarma Sardegna.**

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l'art. 1, comma 471, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", come modificato dall'art. 20, comma 2, lettera h), del decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, ha consentito, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 69 del 18 giugno 2009, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010, in via sperimentale per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini anti Covid-19 e, al comma 418, l'esecuzione di test antigenici rapidi per la ricerca del virus SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.

In attuazione delle succitate disposizioni normative, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, acquisito il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti (FOFI), in data 29 marzo 2021 è stato siglato l'Accordo con la Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia (Federfarma) e l'Associazione delle aziende e servizi socio-farmaceutici (Assofarm) per la somministrazione, da parte dei farmacisti, dei vaccini anti Covid-19.

L'Assessore ricorda ancora che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 23/40 del 22.6.2021, con decorrenza 1 luglio 2021, ha consentito l'esecuzione dei test antigenici rapidi anche presso le farmacie convenzionate, pubbliche e private, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza, e con la deliberazione n. 36/40 del 31.8.2021, ha approvato l'Accordo sottoscritto con l'Unione regionale dei farmacisti titolari di farmacia (Federfarma Sardegna) per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19.

L'Assessore ricorda, infine, che l'art. 5, comma 4-bis, del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 16 settembre 2021, ha previsto, su base volontaria, la partecipazione attiva delle farmacie alla campagna vaccinale, consentendo la



somministrazione del vaccino antinfluenzale presso le farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti abilitati. Modalità e condizioni sono state indicate nel Protocollo d'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali siglato in data 21 ottobre 2021. L'inoculazione del vaccino in farmacia è consentita ai soggetti con età superiore a diciotto anni previa sottoscrizione del modulo di consenso informato da parte del cittadino.

L'Assessore riferisce che l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 52 del 19 maggio 2022, che introduce, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la lettera e-quater, ha confermato la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie aperte al pubblico, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti Covid-19 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.

Tali attività delle farmacie convenzionate, parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo, sono incardinate nell'ambito della Farmacia dei servizi, di cui al decreto legislativo n. 153 del 3 ottobre 2009, concernente "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

In applicazione delle succitate disposizioni normative è stato siglato, in data 28 luglio 2022, un nuovo Protocollo d'Intesa, che si allega, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie unite, per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti Covid-19, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelievamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo. Il Protocollo definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti territoriali nelle campagne vaccinali anti Covid-19 e antinfluenzali, nonché nell'esecuzione dei suddetti test



diagnostici, e stabilisce le condizioni, i requisiti di sicurezza e le modalità di effettuazione dei servizi sanitari di cui all'art. 1, comma 2, lettera e-quater, del D.Lgs. n. 153/2009, assicurati dalle farmacie. All'articolo 1, comma 2 del Protocollo è precisato che, le amministrazioni territoriali, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, possono stabilire le modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l'esecuzione dei servizi sanitari di cui al comma 1 da parte delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Al fine di massimizzare l'adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19 e antinfluenzale attraverso la rete delle farmacie, strutture sanitarie capillarmente distribuite su tutto il territorio regionale, l'Assessore ritiene necessario stipulare con la Federfarma Sardegna un Accordo regionale per l'attuazione delle disposizioni normative e del Protocollo d'Intesa in argomento.

L'adesione delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, è su base volontaria. Le farmacie che intendono aderire all'Accordo regionale devono inviare via pec il modulo di adesione (Allegato 1 all'Accordo) all'Azienda sanitaria territorialmente competente, all'Azienda regionale per la Salute (Ares), all'Ordine dei Farmacisti, all'Unione regionale dei Titolari di farmacia (Federfarma Sardegna) e alla Direzione generale della Sanità.

Nel modulo di adesione deve essere specificato a quale attività si intende aderire e deve essere dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalle norme già richiamate per l'esecuzione di tali attività. L'art. 2 e 3 del Protocollo indicano, in particolare, le modalità di svolgimento rispettivamente della vaccinazione e dei test antigenici rapidi a cui le farmacie si devono attenere.

L'Assessore ricorda che l'adesione comporta l'obbligo, per le farmacie, di inserire, sulle specifiche piattaforme informatiche in uso presso la Regione Sardegna, i dati relativi alle vaccinazioni anti Covid-19 e alle vaccinazioni antinfluenzali, nonché i dati relativi alla somministrazione dei test antigenici rapidi eseguiti.

Le farmacie che già eseguono le vaccinazioni antinfluenzali e/o i test antigenici rapidi, autorizzate ai sensi delle già richiamate deliberazioni, e che intendono proseguire tali attività, non devono ripresentare il modulo di adesione per tali attività e mantengono gli attuali accessi alle piattaforme informatiche. Viceversa, le farmacie che già eseguono le vaccinazioni antinfluenzali e/o i test antigenici rapidi, autorizzate ai sensi delle già richiamate deliberazioni, e che non intendono



proseguire tali attività, devono darne formale comunicazione via pec alla Direzione generale della Sanità, che provvederà alla loro cancellazione dall'elenco delle farmacie autorizzate e alla chiusura degli accessi alle piattaforme informatiche.

L'Assessore precisa che le farmacie sono tenute, ai sensi della vigente normativa, a segnalare le sospette reazioni avverse (ADR) ai vaccini anti Covid-19 e a promuovere la segnalazione di ADR da parte dei cittadini anche con la diffusione di locandine/brochure predisposte dal Centro regionale di Farmacovigilanza.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone alla Giunta l'approvazione dell'Accordo regionale sottoscritto dall'Assessore medesimo e dall'Unione dei farmacisti Titolari di Farmacia (Federfarma Sardegna), allegato alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di recepire il Protocollo d'Intesa nazionale del 28 luglio 2022 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie unite, per la somministrazione, da parte dei farmacisti, dei vaccini anti Covid-19, dei vaccini antinfluenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, allegato alla presente deliberazione;
- di approvare l'Accordo regionale sottoscritto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale con l'Unione dei farmacisti Titolari di Farmacia (Federfarma Sardegna), allegato alla presente deliberazione;
- di stabilire che:
 - a) le farmacie che intendono aderire al suddetto Accordo, devono inviare via pec il modulo di adesione (Allegato 1) all'Azienda sanitaria territorialmente competente, all'Azienda regionale per la Salute (Ares), all'Ordine dei Farmacisti, all'Unione regionale dei Titolari di farmacia (Federfarma Sardegna) e alla Direzione generale della Sanità;
 - b) le farmacie che già eseguono le vaccinazioni antinfluenzali e/o i test antigenici rapidi e che intendono proseguire tali attività, non devono ripresentare il modulo di adesione per tali



- attività, e mantengono gli attuali accessi alle piattaforme informatiche;
- c) le farmacie che già eseguono le vaccinazioni antinfluenzali e/o i test antigenici rapidi e che non intendono proseguire tali attività, devono darne formale comunicazione via pec alla Direzione generale della Sanità, che provvederà alla loro cancellazione dall'elenco delle farmacie autorizzate e alla chiusura degli accessi alle piattaforme informatiche;
- d) per tutto quanto non compreso nell'Accordo regionale si rimanda interamente a quanto stabilito dal Protocollo d'Intesa nazionale del 28 luglio 2022.
- L'Accordo è operativo dalla data di approvazione della deliberazione da parte della Giunta regionale e non prevede costi in capo all'amministrazione regionale;
- di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di porre in essere tutte le azioni necessarie all'implementazione dell'Accordo regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas